

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2385

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONGEDO, FILINI, GIORDANO, MATERA, TESTA, MATTEONI

Modifiche agli articoli 4 e 101 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di qualificazione dei *trust* come enti del Terzo settore

Presentata il 7 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo strumento giuridico del *trust* è utilizzato nell'ambito della beneficenza e del Terzo settore, in modi eterogenei in tutto il mondo, anglosassone e no, afferendo a interessi molto importanti. Molti di questi *trust* benefici operano anche in Italia o potrebbero operarvi, con evidenti ricadute positive per il nostro Paese. La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 21 aprile 2022, che disciplina la migrazione dei dati delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle regioni e delle province autonome e che definisce il procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

ha escluso che il *trust* possa rientrare tra gli enti del Terzo settore in quanto mancherebbe di soggettività giuridica. In questo modo, però, si impedisce non solo ai *trust* ONLUS e benefici italiani e stranieri esistenti di operare, ma si impedisce l'ingresso in Italia di importanti *trust* benefici stranieri, che potrebbero apportare il loro contributo nel mondo del Terzo settore. L'interpretazione ministeriale, inoltre, appare in contrasto con la finalità della norma, che è possibile ricavare dai lavori parlamentari. A tale riguardo, la Commissione finanze del Senato, nella seduta del 14 giugno 2017, e la Commissione finanze della Camera dei deputati, nella seduta del 22 giugno 2017, hanno espresso alcuni rilievi sullo schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (atto del Governo n. 417 della XVII legislatura), alcuni dei

quali costituiscono l'impianto normativo della presente proposta di legge, sostenendo in particolare che: « con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere l'inserimento della formula già utilizzata all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 per le ONLUS, al fine di consentire ai *trust* (costituiti in forma di ONLUS), ove rispondano ai requisiti introdotti dallo schema in esame, di iscriversi nel Registro unico ».

In considerazione di quanto sopra richiamato, si evidenzia pertanto l'esigenza di far rientrare lo strumento giuridico del

trust tra gli enti del Terzo settore. A tale fine, si rende necessario un intervento legislativo di modifica del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di prevedere che il *trust*, divenuto peraltro uno strumento tipico del nostro ordinamento, possa finalmente essere compreso nel settore della beneficenza e nel Terzo settore e possa altresì rientrare, a pieno titolo, tra i soggetti iscrivibili nell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto ritenuto un ente di carattere privato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « le fondazioni » sono inserite le seguenti: « , i *trust* »;

b) all'articolo 101, comma 8, secondo periodo, le parole: « in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei *trust* dotati di tale qualifica nonché » sono soppresse.



19PDL0142110